

797



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Avvocatura
Area Legale Civile e Penale
U.O.C. Contenziosi Civili

Prot. 615883 del 2-8-2017



Al Servizio Attività Tecniche – Municipalità 6

Oggetto: Trasmissione sentenza di condanna n. 7372/17 emessa dal Tribunale di Napoli. Giudizio Reale Antonietta c/Comune di Napoli.

CV/201402084 - Avv. Castelli

Si fa seguito alla corrispondenza pregressa e si trasmette copia della sentenza in oggetto indicata.

La stessa, *non ancora notificata in forma esecutiva*, accoglie parzialmente la domanda attorea e, pertanto, si invita il servizio in indirizzo ad adottare i provvedimenti conseguenziali mediante la predisposizione delle schede per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Per quanto attiene alle spese di CTU, il decreto di liquidazione è già stato trasmesso a codesto servizio con nostra nota prot. 126118 del 15.02.2017 al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio e si avverte che parte attrice potrebbe avere già anticipato, in tutto o in parte, il compenso al consulente. Per cui, occorrerà contattare preventivamente il legale avversario per verificare se e in quale percentuale l'attrice ha già provveduto a pagare il CTU, e rimborsarla della somma eventualmente versata in eccedenza alla quota posta a suo carico, previa esibizione della relativa documentazione, nonché liquidare in favore del perito l'eventuale differenza.

La scrivente avvocatura rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

U.O.C. Contenziosi Civili
Dressa Annalisa/Madonna

797

Sentenza n. 7372/2017 pubbl. il 26/06/2017

RG n. 7727/2014

Repert. n. 11596/2017 del 26/06/2017

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, VI^a Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7727 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Reale Antonietta, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arenella 84, presso lo studio degli avv.ti Rosario Iervolino e Paolo Giulio Iervolino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE**E**

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo in uno all'Avvocatura Municipale dalla quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, a mezzo dell'avv. Carla Castelli

CONVENUTO**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza del 14.2.2017.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



Con citazione ritualmente notificata Reale Antonietta chiedeva al Tribunale di Napoli di condannare il Comune di Napoli al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione.

Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva: che il 16.2.2012 alle ore 12,30 circa, mentre attraversava via A. Merola in Napoli, in prossimità della fermata dell'autobus "ANM Parco Comunale", inciampava in una cunetta (bolla) di materiale bituminoso, cromaticamente invisibile ma rialzata rispetto al livello stradale; che, per effetto della caduta, riportava delle lesioni personali, dalle quali erano residuati dei postumi di carattere permanente; che, nonostante l'inoltrata richiesta di risarcimento al convenuto, non aveva ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito.

Si costituiva il Comune di Napoli, che impugnava estensivamente la domanda e ne chiedeva il rigetto.

Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 14.2.2017, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.

L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che in più passaggi degli atti difensivi, ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene *de quo*, non lasciando alcun dubbio sulla identificazione del *petitum* e della *causa petendi*, a dispetto della (infondata) eccezione di nullità per indeterminatezza della domanda. In proposito si evidenzia che la difesa attorea, entro i termini preclusivi per la cristallizzazione del *thema probandum*, ha precisato che l'anomalia





del manto stradale, in cui la Reale inciampava, era data da una “bolla” di materiale bituminoso rialzata rispetto al livello della strada, tale da creare insidioso ostacolo per l’istante e farle perdere improvvisamente l’equilibrio corporeo e rovinare così in terra. Né tale precisazione altera inammissibilmente la prospettazione originaria esposta nell’atto introduttivo del giudizio, con conseguente asserito pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa della controparte, atteso che entrambe le espressioni, utilizzate rispettivamente nell’atto di citazione (“cunetta”) e nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. (“bolla”) identificano un tratto rialzato del livello del manto stradale, in ipotesi idoneo a generare il dinamismo eziologico assunto dalla difesa attorea a fondamento delle lesioni per il cui risarcimento si insta.

Tanto premesso, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).

Ne consegue, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l’evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di





responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.

Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).

Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.

Il teste escusso Pollicino Margherita, della cui attendibilità non sussistono ragioni per dubitare, atteso che, pur essendo figlia dell'attrice, ha reso dichiarazioni precise e dettagliate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, ha riferito che la madre, nelle condizioni di tempo e luogo indicati nell'atto di citazione, cadeva





inciampando in una “*bolla di cemento*” del manto stradale, rialzata rispetto al livello di quest’ultimo di circa una decina di centimetri e ampia circa 30/40 cm.; che, per l’effetto, l’attrice perdeva l’equilibrio e cadeva in avanti, sbattendo violentemente il gomito sull’asfalto.

Siffatta versione è convergente con quella resa dall’ulteriore teste escusso, Pollicino Ciro, marito della odierna istante, presente sui luoghi al momento del sinistro, il quale, pur non avendo personalmente assistito alla dinamica della caduta della moglie, ha riferito di aver notato la presenza, sul manto stradale, di una sorta di “*dosso*” alto circa 10 cm rispetto al livello sottostante e ampio circa 30 cm.

Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro *supra* descritta, ritiene questo Giudice che l’attrice abbia assolto all’onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso (caduta) e la anomalia della superficie stradale nella quale incorreva.

IL COMUNE convenuto, quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha, invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «*caso fortuito*».

Il convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l’anomalia della pavimentazione della sede stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non il primo perché l’attrice non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione; non la seconda tant’è che la circostanza neppure è stata dedotta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 2051 cc.





Deve tuttavia ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'attrice, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, cc.

Al riguardo, giova osservare che la "*bolla*" era tale, per le sue obiettive caratteristiche, anche documentalmente raffigurate nei rilievi fotografici prodotti, da potere essere percepita visivamente da un passante non distratto. Pur presentandosi, infatti, dello stesso colore della restante parte del manto stradale, il suo livello rialzato di circa 10 cm., come riferito concordemente dai testi e obiettivamente apprezzabile dal corredo fotografico versato in atti, ne consentiva certamente l'individuazione da parte di un pedone che avesse prestato la necessaria cautela nell'attraversamento, anche tenuto conto della illuminazione diurna dell'ora e delle condizioni meteoriche serene del tempo in cui accadeva il sinistro (cfr., in senso conforme, la deposizione del teste Pollicino Margherita).

D'altronde, l'attrice era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e





della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.

Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona di Reale Antonietta in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica espletata, è emerso che Reale Antonietta, la quale aveva 68 anni all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso un riferito trauma cranico, trauma della spalla sinistra e gomito sinistro, con frattura scomposta del terzo prossimale dell'ulna interessante l'oleocrano.

Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, derivò un'inabilità temporanea totale di 27 giorni e parziale di 30 giorni al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25% e sono residuati postumi invalidanti, costituiti da limitazioni funzionali del gomito interessato, risultati incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto





complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare al 9%.

Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: *“poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”*) e non invece, ai valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfusa nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli.

Tali tabelle, nell'elaborazione per l'anno 2014, si sono adeguate all'insegnamento delle Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente





una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.

In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.

Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione “standardizzata, che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico.

Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:

€ 4.752,00 PER IT TOTALE E PARZIALE;

€ 15.297,00 per danno non patrimoniale (componente biologica e morale).

Non si riconosce, invece, alcunché a titolo di spese mediche, i cui esborsi non sono documentati in atti.

Attesa l'accertata colpevole compartecipazione dell'attrice al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente





detto, nella corrispondente misura del 50% ed il danno complessivo subito da Reale Antonietta ammonta, quindi, ad € 10.024,50 all'attualità.

In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.

Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.

Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena "*il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.*", essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (16.2.2012) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata di € 9.704,26, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.

Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 636,37.

Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al *quantum* dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della





presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di 1/2, mentre il residuo 1/2 viene compensato a cagione dell'accertato contributo causale arrecato dall'attrice alla produzione del fatto pregiudizievole.

Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, la cui disciplina transitoria prevede espressamente l'applicabilità del *novum* normativo alle "liquidazioni" successive alla sua entrata in vigore, laddove l'attività processuale difensiva si sia completamente esaurita in vigenza della sopravvenuta normativa. In particolare i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), rapportati in concreto alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale in concreto espletata.

La sentenza in oggetto è titolo esecutivo; derivando, tuttavia, tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la corresponsabilità del COMUNE DI NAPOLI nella causazione delle lesioni per cui è causa;
2. condanna il COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco *p.t.*, al pagamento, in favore di Reale Antonietta, della complessiva somma di € **10.660,87**;





3. compensa nella misura di 1/2 le spese di lite e condanna il COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco *p.t.*, al pagamento, in favore dell'attrice, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liquidano in complessivi € 2.315,00 così suddivisi: € 15,00 per spese (non è documentato il versamento del contributo unificato) ed € 2.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Rosario Iervolino e Paolo Giulio Iervolino, dichiaratisene anticipatari;

4. pone definitivamente a carico del convenuto, nella misura di 1/2, le spese di CTU, che residuano a carico dell'attrice per il restante 1/2.

Così deciso in Napoli, il 20.6.2017

Il Giudice

Dr.ssa Maria Luisa Arienzo

